



AREA COMUNICAZIONE E GESTIONE
Ufficio Personale e contabilità

Relazione tecnica

Parte Prima – Piano di razionalizzazione periodica delle partecipazioni societarie detenute dall'Ente Parco, con riferimento alla situazione al 31 dicembre 2019, ai sensi degli artt. 20, 24 e 26 del Dlgs. 19 agosto 2016, n. 175.

a) Premessa e quadro normativo di riferimento

Con il Dlgs. N. 175/2016 è stato approvato il Testo Unico in materia di Società a Partecipazione Pubblica (TUSP).

Il TUSP si applica a tutte le amministrazioni pubbliche e comporta una serie di adempimenti, fra cui, con specifico riferimento agli obblighi di razionalizzazione delle partecipazioni societarie:

- Una revisione straordinaria delle partecipazioni detenute alla data di entrata in vigore del decreto (23 settembre 2016), da effettuare ai sensi dell'art. 24, entro il 30 settembre 2017;

Una revisione periodica da effettuare annualmente, e che prevede l'approvazione di un piano di razionalizzazione da adottare entro il 31 dicembre di ogni anno, con l'obbligo di relazione sull'attuazione dello stesso entro il 31 dicembre dell'anno successivo (art.20); in tal senso, la prima revisione periodica è stata prevista con inizio "a partire dal 2018, con riferimento alla situazione al 31 dicembre 2017", (art. 26, comma 11), e riguarda a che l'attuazione di quanto disposto in occasione della revisione straordinaria di cui sopra.

Il Testo Unico (art. 3, comma 1), definendo i tipi di società in cui è ammessa la partecipazione pubblica, prevede che le amministrazioni pubbliche possano partecipare esclusivamente a società, anche consortili, costituite in forma di società per azioni o di società a responsabilità limitata, anche in forma cooperativa.

Ai sensi del TU (art.4, comma1), è previsto che le pubbliche amministrazioni non possono, direttamente o indirettamente, mantenere partecipazioni, anche di minoranza, in società aventi per oggetto attività di produzione di beni e servizi non strettamente necessarie per il perseguimento delle proprie finalità istituzionali.

In particolare, è previsto che le Pa possano mantenere partecipazioni in società:

- Esclusivamente per lo svolgimento della attività indicate dall'art.4, comma 2, del TU, comunque nei limiti di cui al comma 1 del medesimo articolo:
 - produzione di un servizio di interesse generale, ivi inclusa la realizzazione e la gestione delle reti e degli impianti funzionali ai servizi medesimi;
 - progettazione e realizzazione di un'opera pubblica sulla base di un accordo di programma fra amministrazioni pubbliche, ai sensi dell'articolo 193 del decreto legislativo n. 50 del 2016;
 - realizzazione e gestione di un'opera pubblica ovvero organizzazione e gestione di un servizio d'interesse generale attraverso un contratto di partenariato di cui all'articolo 180 del decreto legislativo n. 50 del 2016, con un imprenditore selezionato con le modalità di cui all'articolo 17, commi 1 e 2;
 - autoproduzione di beni o servizi strumentali all'ente o agli enti pubblici partecipanti o allo svolgimento delle loro funzioni, nel rispetto delle condizioni stabilite dalle direttive europee in materia di contratti pubblici e della relativa disciplina nazionale di recepimento;



AREA COMUNICAZIONE E GESTIONE

Ufficio Personale e contabilità

- servizi di committenza, ivi incluse le attività di committenza ausiliarie, apprestati a supporto di enti senza scopo di lucro e di amministrazioni aggiudicatrici di cui all'articolo 3, comma 1, lettera a), del decreto legislativo n. 50 del 2016.
- Ovvero al solo fine di ottimizzare e valorizzare l'utilizzo di beni immobili facenti parte del proprio patrimonio, le amministrazioni pubbliche possono, altresì, anche in deroga al comma 1, acquisire partecipazioni in società aventi per oggetto sociale esclusivo la valorizzazione del patrimonio delle amministrazioni stesse, tramite il conferimento di beni immobili allo scopo di realizzare un investimento secondo criteri propri di un qualsiasi operatore di mercato.

Lo stesso art.4, nei successivi commi 6), 7) e 8), prevede che:

6. E' fatta salva la possibilità di costituire società o enti in attuazione dell'articolo 34 del regolamento (CE) n. 1303/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio del 17 dicembre 2013 ((, dell'articolo 42 del regolamento (UE) n. 1305/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 dicembre 2013,)) e dell'articolo 61 del regolamento (CE) n. 508 del 2014 del Parlamento europeo e del Consiglio 15 maggio 2014.

7. Sono altresì ammesse le partecipazioni nelle società aventi per oggetto sociale prevalente la gestione di spazi fieristici e l'organizzazione di eventi fieristici, la realizzazione e la gestione di impianti di trasporto a fune per la mobilità turistico-sportiva eserciti in aree montane, nonché la produzione di energia da fonti rinnovabili.

8. E' fatta salva la possibilità di costituire, ai sensi degli articoli 2 e 3 del decreto legislativo 27 luglio 1999, n. 297, le società con caratteristiche di spin off o di start up universitari previste dall'articolo 6, comma 9, della legge 30 dicembre 2010, n. 240, nonché quelle con caratteristiche analoghe degli enti di ricerca.

Ai fini di cui sopra, il legislatore ha previsto che debbano essere alienate od oggetto di misure di cui all'art. 20, commi 1 e 2 del TU – ossia di un piano di riassetto per la razionalizzazione, fusione o soppressione, anche mediante messa in liquidazione – le partecipazioni per le quali si verifichi anche una sola delle seguenti condizioni:

- Non hanno ad oggetto attività di produzione di beni e servizi strettamente necessarie per il perseguimento delle finalità istituzionali dell'ente, di cui all'art.4, comma 1 del TU, anche sul piano della convenienza economica e della sostenibilità finanziaria e in considerazione della possibilità di gestione diretta od esternalizzata del servizio affidato, nonché della compatibilità della scelta con i principi di efficienza, di efficacia e di economicità dell'azione amministrativa, come previsto dall'art.5, comma 2 del TU;
- Non sono riconducibili ad alcuna delle categorie di cui all'art.4, comma 2 del TU;
- Ricadono in una delle ipotesi, sotto elencate, previste dall'art.20, comma 2 del TU:
 - a) partecipazioni societarie che non rientrino in alcuna delle categorie di cui all'articolo 4;
 - b) società che risultino prive di dipendenti o abbiano un numero di amministratori superiore a quello dei dipendenti;
 - c) partecipazioni in società che svolgono attività analoghe o similari a quelle svolte da altre società partecipate o da enti pubblici strumentali;
 - d) partecipazioni in società che, nel triennio precedente, abbiano conseguito un fatturato medio non superiore a un milione di euro;
 - e) partecipazioni in società diverse da quelle costituite per la gestione di un servizio d'interesse generale che abbiano prodotto un risultato negativo per quattro dei cinque esercizi precedenti;
 - f) necessità di contenimento dei costi di funzionamento;
 - g) necessità di aggregazione di società aventi ad oggetto le attività consentite all'articolo 4.



AREA COMUNICAZIONE E GESTIONE
Ufficio Personale e contabilità

Per completezza, è opportuno precisare che il legislatore ha fatto salva la possibilità di mantenere partecipazioni in società che producono servizi economici di interesse generale a rete di cui all'art. 3 bis del DL. 138/2011 e s.m.i. anche fuori dall'ambito territoriale dell'Ente e dando atto che l'affidamento dei servizi in corso alla medesima società sia avvenuto tramite procedure di evidenza pubblica ovvero che la stessa rispetti i requisiti di cui all'art. 16 del TU.

Le ricognizioni sia straordinarie, sia ordinarie sono adempimenti obbligatori anche nel caso in cui l'amministrazione non possieda alcuna partecipazione, e devono essere effettuate anche per le partecipazioni di minima entità; i relativi esiti devono essere comunicati, ai sensi del TU, alle competenze sezione della Corte dei Conti e al Mef, mediante un apposito applicativo del dipartimento del Tesoro.

b) Analisi della situazione delle società partecipate dell'Ente, con riferimento alla data del 31.12.2019.

1) Relazione sullo stato di attuazione del piano di revisione straordinaria delle partecipazioni societarie detenute alla data di entrata in vigore del TU (23 settembre 2016), effettuato ai sensi dell'art.24.

In merito alla scadenza di cui sopra, l'Ente ha provveduto in primo luogo a verificare quali erano le partecipazioni detenute.

Dalla lettura coordinata della normativa, gli uffici dell'Ente hanno evidenziato che lo stesso risulta titolare di partecipazioni nei seguenti soggetti giuridici:

- Fondazione Gran Sasso d'Italia;
- Gal Terre Pescaresi;
- Gal Vette Reatine;
- Gal Gran Sasso Velino;
- Distretto Turistico Gran Sasso d'Italia;
- DMC Gran Sasso Laga Teramo;
- DMC Gran Sasso d'Italia, L'Aquila e Terre Vestine

A queste si è aggiunta la partecipazione nel Consorzio Punto Europa Teramo Società consortile a responsabilità limitata (COPE), avvenuta con l'acquisto di quote di partecipazione effettuate con Determinazione DIR n. 393 del 22 marzo 2022. Come specificato nell'istruttoria allegata alla medesima Determinazione, si desume che tali partecipazioni non rientrano tra quelle da sottoporre a revisione ex art. 20 del D.Lgs. 175/2016.

Tuttavia, oggetto del piano di revisione straordinaria, secondo la definizione di cui all'art.2, lettera l) del Dlgs, ("gli organismi di cui ai titoli V e VI, capo I, del libro V del codice civile, anche aventi come oggetto sociale lo svolgimento di attività consortili, ai sensi dell'articolo 2615-ter del codice civile") risultavano essere:

- Gal Terre Pescaresi (quota di partecipazione dello 0,63%, pari a € 1030,00);
- Gal Gran Sasso Velino (quota di partecipazione dello 0,50%, pari a € 1000,00);
- DMC Gran Sasso Laga Teramo (quota di partecipazione dello 0,50%, pari a € 450,00);



AREA COMUNICAZIONE E GESTIONE

Ufficio Personale e contabilità

- DMC Gran Sasso d'Italia, L'Aquila e Terre Vestine (quota di partecipazione dello 0,50% pari allo € 450,00);

La Fondazione Gran Sasso d'Italia, il Gal Vette Reatine e il Distretto Turistico Gran Sasso non rientrano nell'ambito di applicazione del Dlgs. 1175/2016, in quanto costituite nella forma giuridica della fondazione e dell'associazione, sono escluse dall'applicazione del ricordato Decreto in base all'art.1, comma 4 del medesimo.

Tale revisione è stata confortata anche da un parere emesso, dietro apposita richiesta dell'Ente, dall'Avvocatura Distrettuale di L'Aquila, acquisito con prot. n. 13633 del 14/11/2017.

Con Determinazione Dirigenziale ACOG/821/2017 del 14 novembre 2017, avente ad oggetto "Ricognizione e Revisione Straordinaria Partecipazioni Ente ai sensi del Dlgs. 175/2016", l'allora Direttore Domenico Nicoletti determinava di effettuare la revisione straordinaria delle partecipazioni detenute da questo Ente. La stessa è stata poi inserita nell'applicativo Partecipazioni del portale Tesoro del Mef per gli adempimenti di legge.

2) Piano di revisione periodica annuale delle partecipazioni societarie detenute alla data del 31.12.2019, effettuato ai sensi dell'art.20.

Con riferimento alla data del 31.12.2019, l'Ente Parco deteneva le seguenti partecipazioni da sottoporre a revisione periodica annuale secondo quanto previsto dall'art. 20 del Dlgs. 175/2016:

- Gal Terre Pescaresi;
- Gal Gran Sasso Velino
- DMC Gran Sasso Laga Teramo;
- DMC Gran Sasso d'Italia, L'Aquila e Terre Vestine

Secondo quanto previsto dall'art. 20, comma 1, "le amministrazioni pubbliche effettuano annualmente, con proprio provvedimento, un'analisi dell'assetto complessivo delle società in cui detengono partecipazioni, dirette o indirette, predisponendo, ove ricorrano i presupposti di cui al comma 2, un piano di riassetto per la loro razionalizzazione, fusione o soppressione, anche mediante messa in liquidazione o cessione".

Tali provvedimenti sono adottati entro il 31 dicembre di ogni anno e sono trasmessi con le modalità di cui all'articolo 17 del decreto-legge n. 90 del 2014, convertito, con modificazioni, dalla legge di conversione 11 agosto 2014, n. 114, in sostanza tramite l'applicativo Mef, rinvenibile all'indirizzo: portale.tesoro.mef.gov.it, nonché alla sezione di controllo della Corte dei conti competente.

Il comma 2 dell'art. 20 stabilisce che gli eventuali piani di razionalizzazione, corredati di un'apposita relazione tecnica, con specifica indicazione di modalità e tempi di attuazione, sono adottati ove, in sede di analisi di cui al comma 1, le amministrazioni pubbliche rilevino:

- a) partecipazioni societarie che non rientrano in alcuna delle categorie di cui all'articolo 4
- (a) produzione di un servizio di interesse generale, ivi inclusa la realizzazione e la gestione delle reti e degli impianti funzionali ai servizi medesimi; b) progettazione e realizzazione di un'opera pubblica sulla base di un accordo di programma fra amministrazioni pubbliche, ai sensi dell'articolo 193 del decreto legislativo n. 50 del 2016; c) realizzazione e gestione di un'opera pubblica ovvero organizzazione e gestione di un servizio d'interesse generale attraverso un contratto di partenariato di cui all'articolo 180 del decreto legislativo n. 50 del 2016, con un imprenditore



AREA COMUNICAZIONE E GESTIONE

Ufficio Personale e contabilità

selezionato con le modalità di cui all'articolo 17, commi 1 e 2; d) autoproduzione di beni o servizi strumentali all'ente o agli enti pubblici partecipanti o allo svolgimento delle loro funzioni, nel rispetto delle condizioni stabilite dalle direttive europee in materia di contratti pubblici e della relativa disciplina nazionale di recepimento; e) servizi di committenza, ivi incluse le attività di committenza ausiliarie, apprestati a supporto di enti senza scopo di lucro e di amministrazioni aggiudicatrici di cui all'articolo 3, comma 1, lettera a), del decreto legislativo n. 50 del 2016);

b) società che risultino prive di dipendenti o abbiano un numero di amministratori superiore a quello dei dipendenti;

c) partecipazioni in società che svolgono attività analoghe o simili a quelle svolte da altre società partecipate o da enti pubblici strumentali;

d) partecipazioni in società che, nel triennio precedente, abbiano conseguito un fatturato medio non superiore a un milione di euro;

e) partecipazioni in società diverse da quelle costituite per la gestione di un servizio d'interesse generale che abbiano prodotto un risultato negativo per quattro dei cinque esercizi precedenti;

f) necessità di contenimento dei costi di funzionamento;

g) necessità di aggregazione di società aventi ad oggetto le attività consentite all'articolo 4.

h) nel triennio precedente, abbia conseguito un fatturato medio non superiore a un milione di euro;

i) sia una società diversa da quelle costituite per la gestione di un servizio d'interesse generale che abbiano prodotto un risultato negativo per quattro dei cinque esercizi precedenti

In data 30 aprile 2019, l'Ente procedeva quindi ad inviare ai quattro soggetti giuridici di cui sopra una comunicazione (prot. n. 4783 del 30/04/2019) con cui dichiarare se si possedevano uno o più requisiti di cui al comma 2 dell'art. 20.

Come indicato anche dall'Avvocatura dello Stato, nel parere rimesso all'Ente, la sussistenza di anche uno solo dei ricordati requisiti comporterebbe la necessità di razionalizzare la partecipazione nella società che rispondeva a tale requisito.

Il 16 maggio 2019, perveniva la nota del Gal Gran Sasso Velino (prot. n. 5664/2019).

In essa il Gal dichiarava che:

- non produce un servizio di interesse generale, ivi inclusa la realizzazione e la gestione delle reti e degli impianti funzionali ai servizi medesimi;
- non svolge progettazione e realizzazione di un'opera pubblica sulla base di un accordo di programma fra amministrazioni pubbliche, ai sensi dell'articolo 193 del decreto legislativo n. 50 del 2016;
- non realizza e gestisce un'opera pubblica ovvero organizzazione e gestione di un servizio d'interesse generale attraverso un contratto di partenariato di cui all'articolo 180 del decreto legislativo n. 50 del 2016, con un imprenditore selezionato con le modalità di cui all'articolo 17, commi 1 e 2;
- non svolge attività di autoproduzione di beni o servizi strumentali all'ente o agli enti pubblici partecipanti o allo svolgimento delle loro funzioni, nel rispetto delle condizioni stabilite dalle direttive europee in materia di contratti pubblici e della relativa disciplina nazionale di recepimento;
- non svolge servizi di committenza, ivi incluse le attività di committenza ausiliarie, apprestati a supporto di enti senza scopo...
- ha un numero di amministratori superiore a quello dei dipendenti con contratto a tempo indeterminato;



AREA COMUNICAZIONE E GESTIONE

Ufficio Personale e contabilità

- non svolge attività analoghe o simili a quelle svolte da altre società partecipate o da enti pubblici strumentali;
- nel triennio precedente, non ha conseguito un fatturato medio non superiore a un milione di euro;
- non è una società diversa da quelle costituite per la gestione di un servizio d'interesse generale che ha prodotto un risultato negativo per quattro dei cinque esercizi precedenti;

Il 22 maggio 2019, perveniva la nota di risposta del Gal Terre Pescaresi (prot. n. 5810/2019) in cui il legale rappresentante dello stesso sosteneva che alla sua società dovesse essere applicato quanto previsto dall'art. 1, comma 723 della Legge n. 145 del 30 dicembre 2018 (Legge di Stabilità per il 2019) ed in particolare il comma 5 bis, inserito nell'art. 24 del Dlgs. 176/2016.

Tale comma recita: "a tutela del patrimonio pubblico e del valore delle quote societarie pubbliche, fino al 31 dicembre 2021, le disposizioni dei commi 4 e 5 non si applicano nel caso in cui le società partecipate abbiano prodotto un risultato medio in utile nel triennio precedente alla ricognizione. L'amministrazione pubblica che detiene le partecipazioni è conseguentemente autorizzata a non procedere all'alienazione".

L'art. 24 del Dlgs. 175/2016, al primo comma, stabilisce che "le partecipazioni detenute, direttamente o indirettamente, dalle amministrazioni pubbliche alla data di entrata in vigore del presente decreto in società non riconducibili ad alcuna delle categorie di cui all'articolo 4, ovvero che non soddisfano i requisiti di cui all'articolo 5, commi 1 e 2, o che ricadono in una delle ipotesi di cui all'articolo 20, comma 2, sono alienate o sono oggetto delle misure di cui all'articolo 20, commi 1 e 2 (piano di riassetto per la razionalizzazione, fusione o soppressione delle partecipazioni). Tali azioni vengono indicate in un apposito atto di ricognizione.

Il comma 4, richiamato dal 5 bis, stabilisce che l'alienazione, da effettuare ai sensi dell'articolo 10, avviene entro un anno dalla conclusione della ricognizione di cui al comma 1.

Di conseguenza, il Gal Terre Pescaresi sosteneva che la partecipazione detenuta dal Parco non andava alienata poiché, come indica la legge al comma 5 bis dell'art. 24 Dlgs. 175/2016, la stessa ha prodotto un risultato medio in utile nel triennio precedente alla ricognizione, come evidenziato dai dati presenti nella nota di risposta, da cui risultava che il Gal aveva conseguito un utile in tutti gli esercizi dal 2011 al 2018.

Il 27 maggio perveniva la nota di risposta del DMC Gran Sasso d'Italia L'Aquila e Terre Vestine (prot.n. 5852) con cui lo stesso dichiarava che:

- non produce un servizio di interesse generale, ivi inclusa la realizzazione e la gestione delle reti e degli impianti funzionali ai servizi medesimi;
- non svolge progettazione e realizzazione di un'opera pubblica sulla base di un accordo di programma fra amministrazioni pubbliche, ai sensi dell'articolo 193 del decreto legislativo n. 50 del 2016;
- non realizza e gestisce un'opera pubblica ovvero organizzazione e gestione di un servizio d'interesse generale attraverso un contratto di partenariato di cui all'articolo 180 del decreto legislativo n. 50 del 2016, con un imprenditore selezionato con le modalità di cui all'articolo 17, commi 1 e 2;
- non svolge attività di autoproduzione di beni o servizi strumentali all'ente o agli enti pubblici partecipanti o allo svolgimento delle loro funzioni, nel rispetto delle condizioni stabilite dalle



AREA COMUNICAZIONE E GESTIONE

Ufficio Personale e contabilità

direttive europee in materia di contratti pubblici e della relativa disciplina nazionale di recepimento;

- non svolge servizi di committenza, ivi incluse le attività di committenza ausiliarie, apprestati a supporto di enti senza scopo...
- è priva di dipendenti e ha un numero di amministratori superiore a quello dei dipendenti;
- non svolge attività analoghe o similari a quelle svolte da altre società partecipate o da enti pubblici strumentali;
- nel triennio precedente ha conseguito un fatturato medio non superiore a un milione di euro;
- è una società diversa da quelle costituite per la gestione di un servizio d'interesse generale che ha prodotto un risultato negativo per quattro dei cinque esercizi precedenti;

Sempre il 27 maggio perveniva anche la nota del DMC Gran Sasso Laga (prot. n. 5853) con cui lo stesso dichiarava che:

- non produce un servizio di interesse generale, ivi inclusa la realizzazione e la gestione delle reti e degli impianti funzionali ai servizi medesimi;
- non svolge progettazione e realizzazione di un'opera pubblica sulla base di un accordo di programma fra amministrazioni pubbliche, ai sensi dell'articolo 193 del decreto legislativo n. 50 del 2016;
- non realizza e gestisce un'opera pubblica ovvero organizzazione e gestione di un servizio d'interesse generale attraverso un contratto di partenariato di cui all'articolo 180 del decreto legislativo n. 50 del 2016, con un imprenditore selezionato con le modalità di cui all'articolo 17, commi 1 e 2;
- non svolge attività di autoproduzione di beni o servizi strumentali all'ente o agli enti pubblici partecipanti o allo svolgimento delle loro funzioni, nel rispetto delle condizioni stabilite dalle direttive europee in materia di contratti pubblici e della relativa disciplina nazionale di recepimento;
- non svolge servizi di committenza, ivi incluse le attività di committenza ausiliarie, apprestati a supporto di enti senza scopo...
- è priva di dipendenti e ha un numero di amministratori superiore a quello dei dipendenti;
- non svolge attività analoghe o similari a quelle svolte da altre società partecipate o da enti pubblici strumentali;
- nel triennio precedente, ha conseguito un fatturato medio non superiore a un milione di euro;
- è una società diversa da quelle costituite per la gestione di un servizio d'interesse generale che ha prodotto un risultato negativo per quattro dei cinque esercizi precedenti;

In base a quanto stabilito dal combinato disposto degli artt. 20, comma 2, 4, comma 2 e 24, comma 5 bis, le partecipazioni dell'Ente nel Gal Gran Sasso Velino, DMC Gran Sasso d'Italia L'Aquila e Terre Vestine e DMC Gran Sasso Laga dovevano quindi essere sottoposte ad un **piano di razionalizzazione, fusione o soppressione, anche mediante la liquidazione o cessione.**

Infatti, il Gal Gran Sasso Velino rilevava la mancanza dei requisiti di cui all'art.20, comma 2, lettere a), b) c) e d).

Il DMC Gran Sasso d'Italia L'Aquila e Terre Vestine rilevava la mancanza dei requisiti di cui all'art.20, comma 2, lettere a), b), c) e d).

Il DMC Gran Sasso Laga rilevava la mancanza dei requisiti di cui all'art.20, comma 2, lettere a), b), c) e d).



AREA COMUNICAZIONE E GESTIONE

Ufficio Personale e contabilità

Mentre il Gal Terre Pescaresi non doveva essere oggetto di un piano di razionalizzazione poiché, ai sensi del comma 5 bis dell'art.24 Dlgs. 175/2016, aveva prodotto un risultato medio in utile nel triennio precedente alla ricognizione.

Con Deliberazione di Consiglio Direttivo n. 26 del 24 giugno 2019, l'Ente provvedeva quindi ad approvare, ai sensi degli artt. 20 e 26 del Dlgs. 175/2016, la razionalizzazione periodica delle partecipazioni societarie detenute, con riferimento alla situazione al 31.12.2017, secondo le modalità previste nella Relazione dell'Ufficio Personale allegata alla stessa Deliberazione.

L'Ente, il 24 ottobre 2019, con note n. 13026, 13027, 13028, comunicava al Gal Gran Sasso Velino, al DMC Gran Sasso Laga e Terre Vestine e al DMC Gran Sasso Laga, l'intenzione, ai sensi dell'art. 20, comma 2, del Dlgs. 175/2016, di dismettere le proprie quote di partecipazione in ognuna di esse, chiedendo le giuste modalità per farlo in base agli Statuti vigenti.

A queste richieste rispondeva il solo Gal Gran Sasso Velino (nota prot. n. 14191 del 19 novembre 2019) sostenendo che il loro GAL, essendo stato costituito ai sensi dell'Art. 34 del Regolamento (UE) N. 1303/2013 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 17 dicembre 2013, rientra nella fattispecie prevista dall'art. 4 comma 6 del Dlgs. 175/2016, secondo cui *"E' fatta salva la possibilità di costituire società o enti in attuazione dell'articolo 34 del regolamento (CE) n. 1303/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio del 17 dicembre 2013 ((, dell'articolo 42 del regolamento (UE) n. 1305/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 dicembre 2013,)) e dell'articolo 61 del regolamento (CE) n. 508 del 2014 del Parlamento europeo e del Consiglio 15 maggio 2014"*.

Di conseguenza, la partecipazione dell'Ente nel Gal Gran Sasso Velino, pur rientrando nelle fattispecie, previste dal comma 2 dell'art. 20 del 175/2016, che dovrebbero comportarne la razionalizzazione, può essere esentata da questo obbligo in forza della vigenza, a favore del suddetto Gal di quanto previsto dall'art.4 comma 6 del medesimo Dlgs. 175/2016.

In riferimento alla DMC Gran Sasso Laga e Terre Vestine e alla DMC Gran Sasso Laga non avendo ricevuto alcun riscontro alle suddette richieste, in data 9 giugno 2021 questo Ente, con note prot. n. 6080/2021 e prot. n. 6081/2021 e, nuovamente, in data 13 agosto 2021, con note prot. n. 8563/201 e prot. n. 8564/2021 sollecitava una risposta.

A seguito di comunicazioni telefoniche di ulteriore sollecito con i rappresentanti dei due Dmc, questi si impegnavano a portare nei propri organi deliberativi la richiesta di dismissione delle quote di partecipazione dell'Ente, ma, alla data odierna non si è avuto ancora alcun riscontro.

In merito al Gal Terre Pescaresi questo Ente con nota prot. n. 9588 del 14 settembre 2021, alla luce della recente modifica all'art. 24 del D.Lgs. 175/2016, con l'introduzione del comma 5 ter, secondo cui è possibile rinviare l'alienazione delle quote possedute al 31 dicembre 2022, a patto che la società abbia prodotto un risultato in utile nel triennio 2017-2019, chiedeva al Gal di dare conto di tale condizione. Quest'ultimo rispondeva in data 15 settembre 2021, prot. n. 9626/2021, documentando di trovarsi nella esatta situazione prevista dalla novella normativa nel triennio 2017-2019. Lo stesso Gal, sentito per le vie brevi, confermava di essere nelle medesime condizioni previste dal comma 5 ter dell'art. 24 del D.lgs. 175/2016, anche per l'anno 2022.

Al fine di addivenire ad una soluzione definitiva riguardo la dismissione delle quote di partecipazione nei DMC Gran Sasso Laga e Terre Vestine e al DMC Gran Sasso Laga, l'Ente in



AREA COMUNICAZIONE E GESTIONE
Ufficio Personale e contabilità

data 12 dicembre 2022, con nota prot. n. 12338, provvedeva a chiedere opportuna assistenza legale in merito alla Avvocatura distrettuale dello Stato di L'Aquila.

Tale richiesta non riceveva alcun riscontro.

In data 1° febbraio 2023, prot. n. 1014, il Consiglio Direttivo, tramite la Direzione, rimetteva al sottoscritto la richiesta di dare inizio ad un bando pubblico che provvedesse alla vendita delle quote, partendo quale corrispettivo dal valore inizialmente corrisposto ovvero da qualsiasi dato di redditività per l'Ente

Lo stesso dichiara che provvederà al più presto secondo quanto richiesto.

In attesa di questo ultimo atto, si ritiene comunque di dover procedere nel procedimento di razionalizzazione.

L'Aquila, 12 dicembre 2023

Dott. Pier Francesco Galgani